



REGOLAMENTO

PER L'ESECUZIONE

DEGLI SCAVI

STRADALI

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 25 maggio 2004, pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Cerveteri dal giorno 11 giugno 2004 e così per 15 giorni consecutivi fino al 26 giugno 2004.

Il presente Regolamento viene pubblicato, contestualmente alla deliberazione di approvazione, per quindici giorni consecutivi all'Albo Pretorio comunale. Entra in vigore il giorno successivo alla compiuta pubblicazione e da tale data viene abrogata ogni e qualunque disposizione che risulti essere in contrasto con lo stesso.

<u>TITOLO I</u>	
<u>AUTORIZZAZIONI.....</u>	<u>1</u>
<u>Art. 1.....</u>	<u>1</u>
<u>Art. 2.....</u>	<u>1</u>
<u>Art. 3.....</u>	<u>1</u>
<u>Art. 4.....</u>	<u>1</u>
<u>Art. 5.....</u>	<u>1</u>
<u>Art. 6.....</u>	<u>2</u>
<u>Art. 7.....</u>	<u>3</u>
<u>Art. 8.....</u>	<u>3</u>
<u>Art. 9.....</u>	<u>3</u>
<u>Art. 10.....</u>	<u>3</u>
<u>Art. 11.....</u>	<u>4</u>
<u>Art. 12.....</u>	<u>4</u>
<u>Art. 13.....</u>	<u>4</u>
<u>Art. 14.....</u>	<u>4</u>
<u>TITOLO II</u>	
<u>Competenza dei lavori.....</u>	<u>5</u>
<u>Art. 15.....</u>	<u>5</u>
<u>Art. 16.....</u>	<u>5</u>
<u>TITOLO III</u>	
<u>CONDOTTA DEI LAVORI.....</u>	<u>5</u>
<u>Art. 17.....</u>	<u>5</u>
<u>Art. 18.....</u>	<u>5</u>
<u>Art. 19.....</u>	<u>6</u>
<u>Art. 20.....</u>	<u>6</u>
<u>Art. 21.....</u>	<u>6</u>
<u>Art. 22.....</u>	<u>6</u>
<u>Art. 23.....</u>	<u>6</u>
<u>Art. 24.....</u>	<u>7</u>
<u>Art. 25.....</u>	<u>7</u>
<u>TITOLO IV</u>	
<u>ONERI – SANZIONI E DISPOSIZIONI GENERALI.....</u>	<u>10</u>
<u>Art. 26.....</u>	<u>10</u>
<u>Art. 27.....</u>	<u>10</u>
<u>Art. 28.....</u>	<u>10</u>
<u>Art. 29.....</u>	<u>11</u>
<u>Art. 30.....</u>	<u>11</u>
<u>Art. 31.....</u>	<u>11</u>
<u>Art. 32.....</u>	<u>11</u>
<u>Art. 33.....</u>	<u>12</u>

TITOLO I

AUTORIZZAZIONI

Art. 1

Chiunque voglia eseguire scavi stradali deve ottenere l'autorizzazione dall'Amministrazione.

Per scavo si intende qualsiasi apertura temporanea del suolo pubblico, effettuata per l'esecuzione di lavori su impianti o installazioni in genere, di qualsivoglia natura e funzione, esistenti o da porsi nel sottosuolo.

Art. 2

La domanda per eseguire scavi deve essere redatta in bollo da € 10,33 diretta al Responsabile del Servizio Manutentivo ed essere sottoscritta dal privato, Ente, Ditta o Società, in persona del rappresentante legale, che ha interesse all'esecuzione delle opere nel suolo pubblico.

Alla domanda dovrà essere allegata specifica relazione firmata da tecnico abilitato. Il rappresentante legale e il tecnico su indicato assumono, con la sottoscrizione, impegno alla esecuzione dei lavori con le modalità di cui alla richiamata relazione.

Le imprese che eseguono scavi su incarico del Comune, sono esentate dall'obbligo di presentazione della domanda e dal pagamento degli oneri previsti. Si intendono autorizzate alla effettuazione degli scavi con la formalizzazione dell'affidamento.

Art. 3

La domanda dovrà indicare oltre il domicilio del richiedente:

1. Lo scopo per cui si vuole aprire lo scavo e la sua precisa ubicazione, la dimensione che dovrà avere lo scavo stesso, i mezzi impiegati e la specificazione delle opere che si vogliono eseguire nel sottosuolo.
2. La data di inizio ed il tempo che si intende impiegare per eseguire i lavori, tempo che dovrà essere contenuto entro i limiti indispensabili, tenuto conto di tutte le esigenze contingenti con particolare riguardo a quelle del traffico.

Art. 4

La domanda, deve essere presentata almeno trenta (30) giorni prima della data richiesta di inizio lavori e dovrà essere accompagnata dai disegni in scala adeguata per permettere la lettura della natura dell'intervento ed il complesso dei lavori stessi.

Art. 5

Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato:

1. al versamento del diritto per l'istruttoria e per la verifica della regolare esecuzione dei lavori;
2. alla stipula di una garanzia breve, attraverso all'effettuazione di un deposito cauzionale che sarà svincolato non prima di mesi 6 (mesi sei) dalla data di fine lavori dei ripristini o lavori stradali autorizzati, previa verifica degli adempimenti richiesti;

COMUNE DI CERVETERI
(Provincia di Roma)

3. alla stipula di una garanzia medio-lunga, attraverso la stipula di garanzia mediante polizza fidejussoria (a favore esclusivo dell'Amministrazione Comunale di Cerveteri) nella misura del 20% dell'importo netto dei lavori da autorizzare, per importi fino a € 10.000,00 e nella misura del 10% dell'importo netto dei lavori da autorizzare, per importi pari o superiori ad € 10.000,00, rilasciata da impresa di assicurazione regolarmente autorizzata; tale garanzia copre l'adempimento di tutte le obbligazioni della autorizzazione comunale, del risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento delle stesse, degli eventuali danni a sottoservizi comunali, o danni connaturati al cattivo ripristino dei lavori stradali od alla cattiva esecuzione del manto stradale; la garanzia di tale polizza cessa di avere effetto soltanto decorsi mesi 18 (mesi diciotto) dalla data di presentazione del fine lavori al protocollo comunale; il richiedente la autorizzazione, al fine di permettere l'esatta determinazione della misura della polizza fidejussoria, dovrà accludere alla domanda, originale del contratto per l'esecuzione dei lavori stipulato con Ditta, Società, Impresa o quant'altro di sua fiducia;
4. alla presentazione di una polizza assicurativa della Ditta, Società, Impresa che eseguirà i lavori autorizzati, che preveda una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi (persone o cose) che possano avvenire durante i lavori; il massimale coperto da tale polizza non potrà essere inferiore ad € 500.000,00; la durata di detta polizza sarà dalla data di rilascio della autorizzazione comunale fino alla data di fine lavori;
5. al versamento di una somma, rapportata alla superficie dello scavo, a titolo di ristoro del degrado del corpo stradale conseguente all'esecuzione dei lavori;
6. alla presentazione di copia del contratto di accettazione del conferimento, presso impianto autorizzato, dei materiali di risulta recuperati dallo scavo;

Gli importi relativi al pagamento dei diritti, depositi e ristori di cui sopra, saranno determinati con atto della Giunta comunale, su proposta del competente Servizio Manutentivo, fermo restando quanto già stabilito dal Regolamento Tosap.

Il deposito cauzionale è costituito a garanzia:

- della regolare esecuzione dei lavori e di possibili danni alle opere comunali;
- dell'eventuale intervento d'ufficio per la rimozione delle terre esuberanti e comunque ingombranti la sede stradale;
- del pagamento delle tasse ed oneri dovuti ai sensi dell'art. 26 del presente regolamento.

Il deposito sarà svincolato dopo:

- essere decorsi mesi 6 dalla verifica positiva della regolare esecuzione dei lavori di asfaltatura definitiva;
- la verifica dell'avvenuto conferimento del materiale di risulta dello scavo presso impianto autorizzato
- la consegna di planimetrie e sezioni aggiornate, in scala adeguata (preferibilmente in scala 1:100), firmate da professionista abilitato, recanti l'effettivo percorso e l'effettiva quota degli impianti realizzati. In tali elaborati dovranno essere inoltre esattamente rilevate, in pianta ed in sezione, le interferenze (incroci e parallelismi) che si siano determinate e/o che si siano evidenziate durante le operazioni di scavo/posa, con altri impianti già esistenti nel sottosuolo.

In caso di inadempienza, il Servizio Manutentivo potrà richiedere l'adeguamento di tutta la documentazione o dei lavori necessari per garantire il ripristino dello scavo e delle aree di pertinenza a regola d'arte, assegnando un termine finale, dopo il quale si procederà a nuova verifica. Permanendo inadempienze il deposito sarà trattenuto salvo ulteriori azioni, nel rispetto della legge, ove le inadempienze riguardassero le norme sullo smaltimento dei rifiuti.

L'autorizzazione si intende in ogni caso concessa ove non sia stato comunicato al richiedente, almeno cinque giorni precedenti a quello indicato come inizio, specifico e motivato provvedimento negativo.

Art. 6

COMUNE DI CERVETERI
(Provincia di Roma)

Il Responsabile del Servizio Manutentivo fisserà la data di inizio dei lavori modificando se necessario la durata indicata dal richiedente per l'esecuzione dei lavori stessi.

All'atto del rilascio dell'autorizzazione, il Servizio Manutentivo dovrà pertanto confermare la congruità del tempo di lavorazione richiesto nella domanda, ovvero ridurre detto tempo, imponendo, ove ritenuto necessario per motivi contingenti, con particolare riguardo a quelli del traffico, l'esecuzione dei lavori in più turni giornalieri, compreso il sabato e, se del caso, di notte (in casi eccezionali) e nei giorni festivi.

Art. 7

E' facoltà del Servizio Manutentivo competente modificare i tracciati degli scavi proposti e, per ragioni di interesse pubblico, revocare o sospendere le autorizzazioni accordate o i lavori iniziati, nonché stabilire un ordine di successione alle varie domande per aperture del suolo stradale.

Ove i lavori siano stati già iniziati, il titolare dell'autorizzazione dovrà, a sua cura e spesa, provvedere alla chiusura dello scavo nei termini fissati dal Servizio Manutentivo senza diritto a rivalsa.

Art. 8

Quando si procederà da parte dell'Amministrazione Comunale al completo rifacimento della pavimentazione stradale o alla costruzione di una nuova strada, il Servizio Manutentivo ne darà tempestiva notizia agli Enti esercenti i Servizi Pubblici ed agli altri interessati, eventualmente anche a mezzo stampa o manifesti, affinché possano giovare dell'occasione per effettuare lavori di propria competenza che comportino comunque la manomissione del suolo e/o sottosuolo stradale.

A tal fine le domande per il rilascio della relativa autorizzazione dovranno essere presentate entro il termine indicato nell'avviso.

Salvo casi imprevedibili e di assoluta e riconosciuta urgenza, non sarà rilasciata alcuna autorizzazione per rottura del suolo stradale, prima che siano decorsi quattro anni dall'ultimazione dei lavori di sistemazione generale della pavimentazione di strade già esistenti, aventi particolare importanza ai fini del traffico anche per motivi contingenti, o dall'ultimazione dei lavori di costruzione di nuove strade di pari importanza o di particolari opere di arredo urbano.

Il termine di cui sopra si riduce a due anni ove trattasi di strade aventi, ai fini del traffico, minore importanza. Il Servizio Manutentivo disporrà elenco annuale delle strade comunali di primaria e secondaria rilevanza ai fini del traffico, per le determinazioni di cui sopra.

Art. 9

Le autorizzazioni, nei casi di imprevedibilità ed urgenza previsti dai precedenti commi, saranno rilasciate dal Responsabile del Servizio Manutentivo, a fronte di adeguata relazione dell'Ufficio.

Le autorizzazioni ordinarie saranno rilasciate dal Responsabile del Servizio Manutentivo, sempre subordinatamente al rispetto delle condizioni generali del presente Regolamento ed alle condizioni tecniche speciali che di volta in volta potranno essere stabilite.

Art. 10

Alle aziende esercenti Servizi Pubblici che dovessero aprire durante l'anno un consistente numero di scavi potrà concedersi, previa specifica richiesta, che il pagamento del deposito cauzionale, il pagamento della quota di ripristino stradale e quello relativa al ristoro del degrado stradale, di cui all'art. 5, vengano effettuati provvisoriamente in un'unica soluzione nella misura che sarà stabilita dal Responsabile del Servizio Manutentivo.

A richiesta del predetto ufficio detti versamenti dovranno essere prontamente reintegrati fino alla concorrenza dell'importo effettivamente dovuto. Nel caso in cui l'Azienda non provveda entro il termine di trenta giorni, il rilascio delle autorizzazioni relative all'apertura di scavi

richieste successivamente alla scadenza di detto termine sarà subordinato al pagamento di quanto dovuto.

Art. 11

Il periodo di durata dell'autorizzazione potrà essere prorogato, su parere favorevole del competente Servizio Manutentivo, sempre ch  tali proroghe siano state richieste, con semplice domanda protocollata in carta semplice, almeno tre giorni prima della scadenza, altrimenti l'interessato dovr  ottenere a tutti gli effetti una nuova autorizzazione, che implicher  il pagamento di quanto dovuto ai fini del rilascio.

Art. 12

Ad integrazione di quanto sopra fin qui elencato, al fine di tutelare il patrimonio stradale del Comune di Cerveteri, chiunque intenda, ampliare, costruire, sopraelevare una costruzione o costruirne una nuova, di qualsiasi grandezza, tipologia e destinazione, dovr  redigere apposita garanzia fidejussoria assicurativa, presso istituti assicurativi di rilevanza nazionale, a garanzia di eventuali danneggiamenti del manto stradale delle strade di accesso al terreno, lotto o propriet  in oggetto, provocati dai mezzi pesanti utilizzati per l'esecuzione dei lavori anzi detti; tale garanzia cessa decorsi mesi 18 (mesi diciotto) dalla data di presentazione del fine lavori al protocollo comunale del permesso di costruire; ovviamente tale garanzia non dovr  essere prestata se la strada di accesso o le strade di accesso alla propriet  oggetto di intervento edilizio sono private e non pubbliche; la garanzia mediante polizza fidejussoria (a favore esclusivo dell'Amministrazione Comunale di Cerveteri) sar  pari al 5% dell'importo netto dei lavori edili di cui al permesso di costruire. Il Responsabile del Servizio Urbanistico del Comune di Cerveteri provveder  agli adempimenti di cui al presente articolo.

Art. 13

Nei casi di urgenza riguardanti guasti da ricercare o riparare, gli interessati, ove gli Uffici Comunali competenti siano chiusi, potranno aprire gli scavi solo previa comunicazione al Comando della Polizia Municipale.

Tale comunicazione dovr  essere regolarizzata presso il Servizio Manutentivo entro le ore 12 della prima giornata lavorativa successiva.

Art. 14

Nel caso di ultimazione anticipata dei lavori sul termine fissato nell'autorizzazione, l'interessato avr  il diritto a corrispondere la tassa di occupazione suolo pubblico limitatamente al periodo di effettiva occupazione semprech  restituisca al Servizio Manutentivo l'autorizzazione stessa e dichiarare formalmente, nel caso di privati, di assicurare fino al precedente termine di scadenza, e comunque non oltre i 5 giorni dalla restituzione, adeguata conservazione della chiusura dello scavo, restandone responsabile a tutti gli effetti per tale periodo. Il periodo di effettiva occupazione sar  computato, salvo i differenti risultati degli accertamenti in loco, con inizio dal giorno di effettiva ricezione dalle parti interessate dell'autorizzazione, fino al giorno della sua restituzione compreso.

La restituzione dovr  avvenire dal luned  e sino alle ore 12 del venerd , ci  al fine di consentire il tempestivo intervento di ripristino. Ove tale termine non possa essere rispettato gli scavi e le aree di pertinenza restano affidate al richiedente che dovr  curarne il mantenimento in sicurezza fino alla restituzione formale come sopra indicata.

TITOLO II

COMPETENZA DEI LAVORI

Art. 15

L'apertura e il riempimento degli scavi e l'esecuzione definitiva del ripristino stradale, dovrà essere eseguita completamente a cura e spese dei titolari dell'autorizzazione.

Art. 16

Il ripristino della pavimentazione stradale a spese dei titolari delle autorizzazioni dovrà estendersi, oltre che alla superficie propria del cavo, anche alla superficie laterale, secondo le indicazioni tecniche di cui al successivo articolo 25.

I titolari delle autorizzazioni restano responsabili civilmente e penalmente degli avvallamenti e delle degradazioni che si verificheranno sullo scavo da essi eseguito, sia dopo il ripristino della pavimentazione stradale, sia dopo la verifica di cui all'art.5 per fatti sopravvenuti e vizi occulti, imputabili al riempimento dello scavo.

TITOLO III

CONDOTTA DEI LAVORI

Art. 17

Nell'esecuzione dei lavori, i titolari delle autorizzazioni dovranno attenersi alle norme di legge in materia di sicurezza sui cantieri temporanei; norme di legge in materia di prevenzione degli infortuni; norme del Codice della strada; del presente Regolamento; alle disposizioni speciali emanate dal competente Servizio Manutentivo; alle buone regole dell'arte. Prima dell'inizio dei lavori i titolari delle autorizzazioni dovranno prendere contatto con le imprese erogatrici dei Servizi Pubblici per acquisire informazioni dettagliate in ordine agli impianti presenti nel sottosuolo al fine di evitare danneggiamenti. In caso di danneggiamenti il Comune resta esonerato da qualsivoglia responsabilità.

Art. 18

Il lavoro per il quale si è ottenuta l'autorizzazione dovrà essere continuativo qualunque sia la natura ed il suo scopo, salvo che non siano state fornite diverse disposizioni dal Servizio Manutentivo.

Qualora particolari esigenze lo consiglino, il Servizio Manutentivo potrà ordinare che i lavori siano effettuati a turni continuativi di giorno e di notte.

Saranno eseguiti esclusivamente di notte i lavori da farsi in strade il cui transito non possa essere interrotto di giorno e in tutti gli altri casi che verranno stabiliti dal Servizio Manutentivo. Nella esecuzione di tali lavori dovranno essere impiegati tutti i possibili presidi e cautele per arrecare il minimo disturbo.

Art. 19

I lavori di escavazione del piano stradale dovranno essere eseguiti per tratti non maggiori di mt. 15, ove si tratti di riparazione o costruzione di fogne; non maggiori di mt. 40 nel caso di canalizzazione, tenendo presente quanto è prescritto nell'art. 20 e salvo particolari deroghe concesse dal Servizio Manutentivo a fronte di particolari motivate ragioni.

Il lavoro non potrà essere proseguito nel tratto successivo se non sia stato ripristinato quello precedente.

Art. 20

Sarà cura dei titolari delle autorizzazioni assicurare il transito dei pedoni verso ingressi delle abitazioni e degli esercizi commerciali e da un marciapiede all'altro in punti opportuni. I suddetti titolari dovranno inoltre assicurare il transito dei veicoli ove non sia espressamente autorizzata la chiusura al traffico della strada, con ciò i titolari dovranno curare l'installazione della adeguata segnaletica stradale conforme al Codice della Strada.

Art. 21

I lavori dovranno essere eseguiti altresì nel pieno rispetto delle normative vigenti in ordine alla emissione di rumore ed al rilascio di polveri, al fine di tutelare la salute dei lavoratori impiegati e la incolumità pubblica.

Ove trattasi di lavori condotti per conto di Enti gestori di Servizi Pubblici dovrà essere chiaramente esposta apposita tabella dalla quale risulti la natura dei lavori, il committente, l'esecutore, il responsabile per la sicurezza, il direttore dei lavori, il responsabile del cantiere. La tabella dovrà inoltre indicare il recapito telefonico del responsabile del cantiere.

Le aperture di gallerie, chiusini, pozzi di accesso, tombini e simili devono essere munite di opportuni recinti e sempre sufficientemente illuminati nelle ore notturne.

Inoltre dette aperture, fuori dall'orario di lavoro, dovranno essere adeguatamente ricoperte, ancorché provvisoriamente, con idonee strutture.

Ugualmente devono essere adeguatamente illuminati gli scavi alle estremità dei vari tratti e, ove necessario, nei punti intermedi.

Il Servizio Manutentivo potrà anche richiedere che gli scavi più pericolosi siano idoneamente coperti e sorvegliati, a cura e spese dei titolari delle autorizzazioni, durante le ore non lavorative.

Art. 22

Il Servizio Manutentivo potrà stabilire che lo scavo sia eseguito in galleria o mediante perforazione, quando le esigenze del traffico e la natura delle opere da attraversare lo consigliano.

Art. 23

E' facoltà del Servizio Manutentivo disporre che le condutture di acqua, i cavi elettrici, telefonici, telegrafici, di trasmissione dati e simili, siano sistemati o trasferiti entro gallerie praticabili.

Le tubazioni del gas dovranno collocarsi entro terra oppure in appositi cunicoli dedicati.

L'Amministrazione richiederà per il passaggio entro le gallerie un apposito contributo di spesa e per l'occupazione del sottosuolo.

Art. 24

In tutti i casi in cui occorra attraversare manufatti ed aree private o binari, il titolare dell'autorizzazione dovrà prendere, sotto la propria esclusiva responsabilità, accordi con i proprietari delle aree e manufatti e con chi esercita il servizio di trasporto su rotaie prima di iniziare qualsiasi lavoro.

L'attraversamento o, comunque, la manomissione dei manufatti comunali interessanti il sottosuolo non è consentito, salvo autorizzazione da rilasciarsi in casi eccezionali subordinatamente all'impegno, da parte dei richiedente, di osservare tutte le particolari condizioni che saranno stabilite dal Servizio Manutentivo.

L'autorizzazione che comporti la costituzione di servitù in luoghi diversi dalla sede stradale e nelle aree patrimoniali in genere, non potrà essere rilasciata se non previa stipulazione di apposita convenzione.

Art. 25

Per la condotta dei lavori relativi all'apertura e ripristino dei cavi dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti a gestire l'esecuzione a perfetta regola d'arte delle opere e le seguenti disposizioni:

APERTURA DEGLI SCAVI

Materiali di pavimentazione

Nelle aree stradali pavimentate con elementi lapidei da riutilizzare (selci, lastre, ecc.), detti elementi dovranno essere rimossi con ogni cura ed accatastati in un'area idonea e delimitata, così da non costituire intralcio e pericolo al transito veicolare e pedonale, evitando per quanto possibile, di ingombrare i marciapiedi.

Esecuzione degli scavi

Il disfacimento della pavimentazione in conglomerato bituminoso comunque costituito dovrà essere preceduto da erosione mediante fresatura o, in alternativa, dove particolari condizioni dei luoghi non consentano l'utilizzo della fresatrice, da taglio mediante martello pneumatico. E' comunque vietato l'uso di seghe. La fresatura o il taglio dell'asfalto dovranno interessare una larghezza pari a quello dello scavo maggiorata come di seguito descritto.

Lo scavo dovrà essere realizzato con pareti verticali, evitando per qualsiasi motivo, anche in caso di allacciamenti laterali a condutture esistenti o lavori simili, strapiombi o sgrottamento.

Le pareti degli scavi dovranno essere adeguatamente sbadacciate secondo quanto disposto dalle vigenti norme di legge o comunque ogni qualvolta necessario per la stabilità del cavo, anche in relazione alle esigenze della circolazione veicolare.

Ove il titolare dell'autorizzazione non provveda tempestivamente al trasporto al recupero dei materiali di risulta, potrà essere disposto il trasporto di ufficio a spese del titolare dell'autorizzazione.

Posa in opera di condotte e canalizzazioni:

La posa in opera nella sede stradale di condutture, cavi elettrici, telefonici e simili dovrà essere eseguita secondo le normative vigenti e comunque ad una quota non inferiore ad 1 metro dal livello stradale.

I cavi elettrici dovranno essere protetti con materiali e manufatti idonei al fine di poterli facilmente individuare.

RIPRISTINO STRADALE

PAVIMENTAZIONI STRADALI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO

A) Primo ripristino

La pavimentazione preliminare alle opere di scavo, sarà tagliata regolarmente con l'uso o del martello pneumatico o del disco diamantato. (Ne sono esclusi i lavori di scarsa entità).

Il materiale scavato dovrà essere subito allontanato e lo scavo dovrà essere riempito con materiale arido di fiume o di cava debitamente costipato meccanicamente a strati di cm.30 sino a lasciare uno spessore di cm.15 di pietrisco compresso della pezzatura da mm.10/30 e per i restanti cm.15 da conglomerato bituminoso a caldo tipo "binder", previa umettatura del piano di posa con emulsione bituminosa basica od acida in ragione di Kg.2,00/mq. Dovrà essere ripristinata l'eventuale demarcazione di segnaletica orizzontale.

Poiché è in uso chiudere provvisoriamente gli scavi con conglomerato bituminoso a freddo, rimane stabilito che detta procedura idonea ad eliminare un immediato pericolo ed alla temporanea sospensione dei lavori, pur essendo consentita, è considerata dal Settore Tecnico come "lavoro di 1° ripristino non ancora eseguito" a tutti gli effetti.

Detto conglomerato a freddo sarà rimosso al più presto e sostituito con conglomerato bituminoso a caldo, debitamente cilindrato ed ancorato al sottofondo con spandimento di emulsione acida o basica in ragione di Kg.2 per mq.

Ne consegue che sono **VIETATE** le stese di conglomerati "per ripristino finale" su conglomerati a freddo non rimossi.

b) Ripristino finale

In tempi successivi definiti dal Servizio Manutentivo, e comunque entro mesi 4 e dopo una preliminare apertura al traffico veicolare del tratto di "Primo ripristino" dovrà essere eseguito il ripristino finale (manto d'usura) di larghezza uniforme e spessori da cm.3 a cm.5 a seconda dei tipi di strada interessata. Dovrà essere eseguito esclusivamente con macchina vibrofinitrice previa scarifica o fresatura. La larghezza della fresatura non sarà mai inferiore a 3 (tre) volte la maggior larghezza del taglio dell'asfalto eseguito per lo scavo. (La scarifica o fresatura potrà, in accordo con il Servizio Manutentivo, essere evitata per lavori di modesta entità).

1) Per scavi con asse parallelo all'asse stradale.

La larghezza di intervento sarà pari all'intera carreggiata per strade di larghezza inferiore a mt.5.

Per strade di larghezza superiore a mt. 5 la larghezza di intervento sarà pari alla semicarreggiata.

2) Per scavi con asse perpendicolari all'asse stradale

La larghezza dell'intervento di ripristino sarà almeno pari a 5 volte la larghezza dello scavo con un minimo di mt. 1,5.

- Dovranno essere evitati scavi con asse obliquo all'asse stradale.

- L'intervento sia per il caso 1) che 2) verrà effettuato riquadrando con disco diamantato (o macchina simile) il tratto di strada da scarificare o fresare - verrà quindi asportato il materiale per uno strato concordato con il Servizio Manutentivo e comunque compreso fra cm.3 e cm.10, quindi steso il nuovo manto d'usura.

- E' fatto obbligo ripristinare l'eventuale segnaletica esistente prima dello scavo con vernice dello stesso tipo della preesistente.

PAVIMENTAZIONI CARRABILI O PEDONALI IN LASTRE O TACCHI DI ARENARIA:

Prima del reimpiego dei lastricati rimossi, se ne regolarizzerà il letto di posa mediante un cuscinetto di sabbia ben granita dello spessore di almeno cm.5 (cinque) su predisposto eventuale massello in calcestruzzo di cemento dello spessore di cm.15 per le lastre e di cm.10 (dieci) per i tacchi e verrà provveduto alla regolare saldatura dei giunti con malta di cemento dosata a q.li 4 di cemento per mc. di sabbia oppure con sabbia.

COMUNE DI CERVETERI
(Provincia di Roma)

Le lastre ed i tacchi che avranno subito deterioramenti al contorno o rotture, sia al momento della loro rimozione che successivamente, non potranno più essere ricollocati in opera e dovranno pertanto venire sostituiti con materiale nuovo.

Qualora la rottura interessi tipi di materiali non facilmente reperibili in commercio (pietrini, piastrelle, mattoncini, Klinker, ecc.) il permesso di rottura sarà condizionato alla accertata preventiva disponibilità del materiale occorrente per la totale sostituzione.

PAVIMENTAZIONI DI MARCIAPIEDI

Le pavimentazioni dei marciapiedi se manomesse longitudinalmente andranno rifatte totalmente per la loro larghezza e lunghezza nel tratto interessato dalla manomissione.

Comunque non potrà essere imposta dalla Amministrazione comunale una larghezza d'intervento maggiore di m.2,50

se non giustificati dalla larghezza di scavo.

In casi giustificati da ragioni estetiche la larghezza di ripristino (a giudizio del 2° Settore Tecnico) potrà essere superiore a quella dello scavo.

I lavori dovranno consistere nella rimozione dell'intera pavimentazione completa di sottofondo e cordolatura e bordura (se necessario).

L'eventuale ricollocamento in opera dei cordoli o bordi riutilizzabili o forniti dall'Amministrazione Comunale di Cerveteri (o forniti nuovi dal concessionario se in percentuale non superiore al 5% del tratto oggetto dell'intervento), dovrà avvenire alle giuste quote con base di appoggio e rinfiacco in calcestruzzo di cemento classe RbK 200.

Il marciapiede superficialmente dovrà essere eseguito con l'esistente ma comunque con sottostante massello in calcestruzzo di cemento Classe Rbk 150 dello spessore di cm.12, giunti di dilatazione ogni m.2 e dovrà essere lasciato, superiormente, uno spessore idoneo per la posa in opera di asfalto, mattonelle di asfalto, cubetti di porfido, autobloccanti, od altro materiale.

Il Servizio Manutentivo potrà variare per motivazioni tecniche le precedenti modalità di posa.

Le pavimentazioni dei marciapiedi manomesse perpendicolarmente alla loro lunghezza e per ridotti tratti saranno sempre ripristinate con materiale analogo all'esistente, ma col sottofondo in cls di cm.12 e con riquadratura limitata al minimo ed eseguita in modo da uniformare al massimo il nuovo intervento all'esistente.

Qualora si rendesse necessario il rialzamento di cordoli o bordi, ciò potrà essere imposto se ricadenti nella fascia di m. 2,00 d'ambo le parti dell'asso dello scavo.

Eventuali posa in opera di pavimentazioni diverse o nuove potranno essere eseguite dal Servizio Manutentivo, in questo caso nell'ipotesi di un costo aggiuntivo rispetto alla pavimentazione originaria, l'incremento sarà a carico dell'Amministrazione comunale.

Responsabilità ed oneri

La responsabilità civile e penale per tutto quanto possa derivare dall'esecuzione dei lavori descritti nel presente articolo - ripristino stradale escluso- rimane a carico del titolare dell'Autorizzazione per tutto il periodo relativo alla durata dei lavori stessi e fino alla riconsegna al Comune per l'uso pubblico delle aree stradali interessate dagli scavi.

La data di riconsegna dell'area interessata dallo scavo e riempita a raso, sarà comunicata al Servizio Manutentivo per iscritto e con congruo anticipo del titolare dell'autorizzazione.

Fino alla riconsegna il titolare dell'autorizzazione è tenuto a mantenere sul luogo le recinzioni, i transennamenti, la segnaletica, i lumi e quanto necessario per garantire la pubblica incolumità. Dal momento della riconsegna al Comune le aree stradali interessate dagli scavi, ad avvenuto riempimento a raso, saranno affidate all'impresa incaricata dell'esecuzione dei lavori di ripristino definitivo della pavimentazione stradale.

Il titolare dell'autorizzazione, dal momento della riconsegna e fino alla verifica positiva del Servizio Manutentivo, dovrà tempestivamente intervenire per eliminare la situazione di pericolo o i difetti conseguenti i lavori eseguiti per il riempimento dello scavo.

Il Servizio Manutentivo potrà disporre per l'esecuzione immediata a mezzo impresa di manutenzione delle strade comunali ed a spese del titolare dell'autorizzazione, di lavori urgenti

ed indifferibili in relazione a luoghi, tempi, esigenze di sicurezza o di circolazione. Di quanto eseguito ne verrà data pronta comunicazione al titolare dell'autorizzazione

La verifica di cui all'art. 5 non esonera i titolari delle autorizzazioni dalle responsabilità loro incombenti conseguenti a fatti sopravvenuti o vizi occulti, imputabili al riempimento dei cavi.

La misurazione dello scavo verrà effettuata in contraddittorio tra il Servizio Manutentivo ed il titolare dell'autorizzazione o l'esecutore dello scavo, al momento della riconsegna dell'area interessata dallo scavo; conseguentemente si provvederà all'eventuale conguaglio della somma forfetaria versata dai titolari dell'autorizzazione che restano obbligati a versare tale differenza entro quindici giorni dalle misurazioni effettuate; scaduto detto termine il Comune è autorizzato a trattenere il conguaglio dai depositi di cui all'art. 5 primo comma.

Analogamente il Comune provvederà alla restituzione di somme versate in eccedenza.

Inoltre per il suddetto periodo di tempo i titolari di autorizzazioni dovranno corrispondere all'impresa di manutenzione delle strade comunali il corrispettivo degli interventi di emergenza eventualmente eseguiti dall'impresa, quali posa in opera di transenne, lumi, segnaletica, lavori urgenti ed indifferibili in relazione a luoghi tempi, esigenze di sicurezza o di circolazione.

Detti interventi saranno valutati con i prezzi e le modalità di contratto tra Comune ed impresa affidataria e dovranno essere liquidati all'impresa suddetta entro novanta giorni dalla data di trasmissione all'azienda da parte del Servizio Manutentivo, del relativo conto-lavori.

TITOLO IV

ONERI – SANZIONI E DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 26

I titolari delle autorizzazioni sono tenuti al pagamento dei diritti, tasse e contributi, stabiliti per l'occupazione del suolo, sottosuolo, soprassuolo pubblico o gravato da servitù di uso pubblico.

Le occupazioni permanenti del sottosuolo per la costruzione di locali destinati ad usi diversi dalle intercapedini (intendonsi per tale un vano per l'areazione dei muri perimetrali dei fabbricati) potranno essere consentite con apposita convenzione.

Nei casi previsti dal comma che precede, i titolari dovranno corrispondere egualmente il diritto, tasse e contributi relativi alle occupazioni effettuate.

In luogo della tassa di occupazione del sottosuolo, allorché essa non sia stabilita per tale genere di autorizzazione, verrà fissato a carico dei titolari stessi un canone periodicamente rivedibile.

Art. 27

Qualora i titolari dell'autorizzazione non si attengano alle norme del presente Regolamento ed alle condizioni particolari alle quali i competenti Uffici hanno subordinato il rilascio delle autorizzazioni stesse, il Servizio Manutentivo potrà imporre l'adeguamento alle prescrizioni entro un congruo termine, trascorso inutilmente il quale potrà disporre la revoca dell'autorizzazione e la rimozione o il rifacimento dell'impianto a spese dei titolari stessi.

Art. 28

Nell'esecuzione dei lavori i titolari delle autorizzazioni dovranno rispettare i manufatti e le canalizzazioni dei Servizi Pubblici o dei privati e saranno tenuti al risarcimento degli eventuali danni comunque causati.

La verifica degli incaricati comunali di cui agli art. 5 e 25 del Regolamento non esonera i titolari delle autorizzazioni da tale responsabilità né diminuisce per i danni che si dovessero verificare anche dopo la chiusura dei cavi in conseguenza dei lavori eseguiti.

Art. 29

Le autorizzazioni sono sempre revocabili e prorogabili da parte del Servizio Manutentivo che non assume alcun impegno per quanto concerne la loro durata.

I concessionari del sottosuolo dovranno, a semplice richiesta del Servizio Manutentivo, spostare, rinnovare, innalzare ed abbassare le opere e le canalizzazioni di qualsiasi natura nel caso di lavori comunali e per qualsiasi altra esigenza occorresse al Comune di variare l'andamento di tali opere e canalizzazioni senza nessun onere a carico del Comune. Nei casi in cui il Comune avendo provveduto alla costruzione di apposite gallerie o cunicoli, ritenesse opportuno farvi collocare le opere o canalizzazioni eseguite da terzi, detti lavori saranno eseguiti a spese dei concessionari.

Il Comune non assume nessuna responsabilità per danni che eventualmente dovessero subire le canalizzazioni e le altre opere di enti o privati, per effetto dei lavori stradali eseguiti anche per suo conto e per effetto di acque correnti o stagnanti nel sottosuolo e per eventuali frane o eventi analoghi.

Art. 30

Il Responsabile del Servizio Manutentivo o suo incaricato ed il Comando della Polizia Municipale faranno osservare le disposizioni del presente Regolamento ed in caso di violazioni accertate, verranno elevate le previste contestazioni.

L'Amministrazione, oltre alla sanzione pecuniaria di cui al successivo art. 31, si riserva il diritto di ritirare l'autorizzazione e di provvedere d'Ufficio a spese dei titolari della stessa.

L'ammontare delle spese sarà valutato con riferimento ai prezzi delle pavimentazione dei cavi aperti dai privati, aumentate del 20% per spese generali.

Le somme corrispondenti saranno prelevate dal deposito cauzionale di cui all'art. 5 versato per la specifica autorizzazione o per altra autorizzazione.

Art. 31

Le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento, quando la legge non disponga altrimenti, saranno stabilite con deliberazione della Giunta Comunale.

Le contravvenzioni alle disposizioni del presente Regolamento possono essere definite dal contravventore all'atto stesso della contestazione, mediante versamento della somma che sarà definita con apposito provvedimento della Giunta Comunale.

Oltre alle suddette sanzioni pecuniarie, saranno previste le seguenti penali di natura civilistica, fermo restando il risarcimento dell'eventuale maggior danno:

1. Penale per i lavori eseguiti in difformità delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione, sia per quanto riguarda l'esecuzione tecnica dello scavo sia per quanto riguarda il relativo ripristino;
2. Penale per lavori eseguiti oltre il termine fissato nell'autorizzazione;
3. Penale per scavi le cui dimensioni eccedano quelle previste nell'autorizzazione;

La penale di cui al punto 3) non si applica quando trattasi di interventi di emergenza per eseguire manutenzioni straordinarie di impianti preesistenti.

Art. 32

Il presente regolamento non si applica agli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e nuovi allacci relativi al Servizio idrico integrato, per i quali esiste apposito disciplinare approvato con atto consiliare n. 46 del 12.12.2003.

Art. 33

Il presente Regolamento viene pubblicato per quindici giorni consecutivi all'Albo Pretorio comunale ed entra in vigore il giorno successivo alla compiuta pubblicazione e da tale data viene abrogato ogni e qualunque disposizione che risulti essere in contrasto con lo stesso. Copia dello stesso viene diffusa, a cura del Servizio Manutentivo agli uffici e servizi per i quali l'Ente è tenuto a provvedere alle prestazioni regolate dalle presenti norme.